



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Adottato con delibera di Consiglio Comunale N° 137 del 15.10.1998

Integrato con modifiche ed integrazioni disposte con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

N° 125/1999, N° 28/2003, N° 10/2004, N° 127/2004, N° 125/2005, N° 8/2009, N° 20/2010, N° 106/2018

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) il Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, da attribuirsi ad ogni diversa tipologia di occupazione;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni.

Art. 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione; è quindi vietata ogni occupazione senza aver chiesto ed ottenuto la preventiva concessione.

2. Tale concessione non è necessaria nei casi in cui le occupazioni siano conseguenti ad un provvedimento amministrativo che le autorizzi e le disciplini, o ad una specifica Convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

Per il rilascio delle concessioni decennali per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Per il rilascio delle concessioni relative all'occupazione con attrazioni e carriaggi delle ditte dello spettacolo viaggiante si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di aree pubbliche alle ditte dello spettacolo viaggiante.

3. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

4. E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà di individuare di anno in anno, eventuali spazi o aree pubbliche che non possono essere oggetto di concessione a privati.

Art. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione costituenti titolo per l'occupazione è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa istanza, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune per le diverse fattispecie di occupazione; le attività economiche e gli enti/associazioni non commerciali dovranno inoltrare le istanze tramite il portale telematico SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

La competenza al rilascio delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è assegnata:

- al Settore Economico Finanziario – Servizio Tributi, per le occupazioni temporanee;
- al Settore Uso e assetto del territorio – Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, per la richiesta di occupazione con tende fisse o retrattili, insegne ed impianti pubblicitari, vetrinette esterne ai negozi ed apparecchi di distribuzione, di pesatura ed altri in genere, nonché soggette a licenza o autorizzazione edilizia;
- al Settore Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio, per le occupazioni permanenti (di durata superiore all'anno).

La domanda, previo assolvimento dell'imposta di bollo, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari), la data di inizio e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, ad eventuali spese di sopralluogo ed eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

La richiesta per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

Per le occupazioni permanenti deve essere presentata denuncia all'Ufficio Tributi, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia per le occupazioni permanenti non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Non saranno ammesse richieste di occupazione temporanea riferite a più anni solari e/o presentate in data antecedente l'inizio dell'occupazione richiesta superiore a 3 mesi.

4. Nel caso di richiesta di occupazione della medesima area da parte di due o più soggetti, sarà verificata la priorità in base alla data di presentazione delle richieste al Protocollo Comunale.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8 **Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento in via anticipata da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- eventuale deposito cauzionale
- canone O.S.A.P.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. Contestualmente al rilascio delle concessioni, i Settori Comunali competenti provvederanno all'invio di una copia delle stesse al Settore Tributi.

Art. 9 **Diniego della concessione**

Sono causa di diniego della concessione:

- l'omesso o parziale versamento di tasse, imposte e canoni dovuti dal richiedente e risultanti dall'attività di controllo dei competenti uffici comunali;
- le reiterate violazioni, di particolare gravità, effettuate da soggetti titolari di precedenti atti di concessione suolo pubblico, agli obblighi o alle prescrizioni indicati nei citati atti di concessione, ovvero alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale O.S.A.P.

In caso di diniego della concessione, il Settore competente comunicherà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la motivazione del provvedimento al richiedente entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10 **Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione o provvedimento amministrativo di cui all'art. 4 del presente regolamento deve contenere:

- i dati anagrafici del concessionario con l'indicazione del codice fiscale;
- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la data di inizio, la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- l'impegno del concessionario a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. In particolare tutte le occupazioni di suolo pubblico debbono effettuarsi in modo da non creare pericoli per i passanti, da lasciare libero l'ingresso a negozi, case, cortili e da permettere il passaggio sui marciapiedi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Settore Vigilanza, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

Art. 13

Revoca e modifica della concessione

Rinuncia

1. L'Amministrazione Comunale può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, senza alcun obbligo di indennizzo fatta salva la restituzione del canone, già versato, per il periodo non usufruito, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della metà del canone eventualmente versato e dell'intero deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 14
Decadenza dalla concessione

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo ha rilasciato l'atto concessorio, nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione per 10 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione o giustificato motivo, allorché la medesima porzione risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da terzo interessato;
- omesso o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15
Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 20 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 16
Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 17
Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 18
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 19
Occupazioni temporanee per manutenzione impianti di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Settore Lavori Pubblici-Patrimonio, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, anche a mezzo fax, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. La comunicazione di cui ai commi precedenti, se effettuata nei tempi e nei modi disciplinati dal presente articolo, sostituisce l'obbligo di presentare la richiesta di concessione di suolo pubblico di cui all'art. 2 del presente Regolamento Comunale e il conseguente atto concessorio.

Art. 20
Ritrattisti e venditori di opere pittoriche.
Venditori di opere del proprio ingegno.

1. Ritrattisti e venditori di opere pittoriche.

Nelle Vie centrali di Bibione possono essere rilasciate un numero massimo di quattro postazioni a favore di ritrattisti-venditori di opere pittoriche proprie, con assegnazione dei posti tenendo conto dell'anzianità di presenze già effettuate in Bibione con la medesima tipologia di occupazione.

Ulteriori concessioni possono essere rilasciate nelle seguenti Vie, previo parere favorevole della Polizia Locale e del Servizio Lavori Pubblici-Patrimonio:

- Via delle Colonie;
- Parco urbano di Viale dei Ginepri;
- Lido dei Pini;
- Lungomare da Via Auriga a Via Ariete.

2. Venditori di opere del proprio ingegno.

Non saranno rilasciate concessioni di suolo pubblico per le attività di realizzazione e vendita di oggetti vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, bambole, fiori di stoffa ecc.), nonché per attività tipo tatuaggi e pitture sul corpo, araldica, fotografi con posteggio fisso eccetera, diverse da quelle indicate nel seguente articolo 21 come "mestieri girovaghi".

Art. 21

Mestieri girovaghi

1. Le attività per l'esercizio di "Mestieri girovaghi" quali saltimbanco, suonatori, mimi, giochi di abilità e prestigio ecc., definita anche "arte in strada", sono consentite solo in forma itinerante (pertanto senza specifico atto di Concessione da parte dell'Amministrazione Comunale) con sosta nella stessa zona/via/piazza non superiore a 60 minuti, esclusivamente nelle vie di seconda categoria elencate all'art. 28 del presente Regolamento comunale.

2. E' vietato l'utilizzo di microfoni o strumenti di amplificazione in genere.

3. Le attività non sono consentite nel caso di contestuale svolgimento, nella stessa via/piazza, di manifestazioni incluse nel "Calendario manifestazioni estive" approvato dall'Amministrazione Comunale".

4. Le attività sono consentite, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, previa comunicazione scritta, anche via fax, al Corpo di Polizia Locale almeno un giorno prima, nella quale devono essere riportate le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che si intende proporre al pubblico ed il luogo e gli orari dello stesso.

5. La Polizia Locale potrà in ogni caso, a suo giudizio insindacabile, ordinare l'immediata sospensione dello spettacolo qualora ritenuto pericoloso per il pubblico o per l'ambiente circostante (es. sputafuoco).

6. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

Art. 22

Stand e gazebo a scopo promozionale

Durante il periodo stagionale, nella località turistica di Bibione, è possibile la collocazione di stand e/o gazebo a scopo promozionale solo all'interno di manifestazioni già in calendario, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e per le quali è già stato rilasciato un atto di Concessione suolo pubblico, previo accordo e accettazione degli organizzatori.

Nel restante periodo dell'anno e nell'entroterra, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 23

Enti ed Associazioni

1. Enti ed Associazioni senza scopo di lucro "ONLUS":

Possono essere consentite occupazioni di suolo pubblico per "raccolta fondi" se destinate a finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

L'ubicazione dovrà essere concordata con la Polizia Locale, con esclusione delle aree destinate alle attività mercatali, nei giorni di mercato.

2. Aziende Sanitarie Locali:

Possono essere consentite occupazioni di suolo pubblico per campagne di prevenzione e informazione sanitaria. L'ubicazione dovrà essere concordata con la Polizia Locale, previa verifica della disponibilità dell'area richiesta.

3. Enti ed Associazioni senza scopo di lucro (sportivi, culturali o ricreativi, sagre paesane ecc.):

Possono essere consentite occupazioni di suolo pubblico a scopo celebrativo, divulgativo della propria attività o di promozione sportiva/culturale, se regolarmente autorizzate.

L'ubicazione dovrà essere concordata con la Polizia Locale, previa verifica della disponibilità dell'area richiesta.

Per le Associazioni non certificate ONLUS o per le quali non sia possibile verificarne le referenze e l'effettiva destinazione di eventuali "raccolte fondi", le richieste di occupazione suolo pubblico dovranno essere di volta in volta vagliate dalla Giunta Comunale.

4. Partiti politici, iniziative sindacali, Enti ed Associazioni Religiose:

Possono essere consentite occupazioni di suolo pubblico compatibilmente con la disponibilità delle aree richieste, da concordarsi preventivamente con la Polizia Locale.

Campagne di sensibilizzazione religiosa permesse solo per culti ammessi nello Stato.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 24

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con delibera di Giunta Municipale n. 380 del 05.04.1993.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 25

Esenzioni

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) - occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS";
- b) - occupazioni del suolo con passi carrabili;
- c) - occupazioni del soprassuolo con tende a fronte di esercizi pubblici o commerciali;
- d) - occupazioni del sottosuolo con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- e) - occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- f) - occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) - occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- h) - occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- i) - tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- l) - occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative od organizzate anche solo in parte dall'Amministrazione Comunale o manifestazioni, sia pur commerciali, organizzate anche da privati, su richiesta o proposta o sollecitazione dell'Amministrazione Comunale, finalizzate alla promozione turistica o culturale o promozionale anche di specifica località, anche predisposte all'offerta di prodotti tipici, previo riscontro da parte della Giunta Comunale dell'interesse e dell'importanza delle stesse;
- m) - aree destinate alla sosta dei taxi;
- n) - occupazioni effettuate per la posa di contenitori per la raccolta di rifiuti urbani e di materiale destinato a procedimenti di recupero e/o riciclo;

o) – occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di Convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi, mercati coperti, impianti pubblicitari ecc.);

p) – occupazioni del suolo per interventi urgenti di riparazione/manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

2. Sono inoltre escluse dal canone le seguenti occupazioni occasionali:

a) - commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) - occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti di durata non superiore ad un'ora;

d) - occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) effettuata con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 26

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di cui all'art. 2 del presente regolamento e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 27

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Qualora l'occupazione abbia inizio o termine nel corso dell'anno, il canone verrà determinato computando l'intero anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 28

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19.04.1994, modificata con delibera di C.C. n.160 del 27.11.1996.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA PRIMA CATEGORIA:

- Viale delle Costellazioni;
- Viale Aurora;
- Corso Europa;
- Corso del Sole (da via Argo a Piazzale Zenith);
- Piazza Keplero;
- Piazza Treviso;
- Piazza Copernico;
- Piazza Fontana;
- Piazza Orione;

Sono compresi i tratti di via prospicienti le piazze citate ed i porticati degli edifici che le delimitano;

Condominio Monaco: tutte le attività che si affacciano all'esterno con esclusione delle attività al primo piano e delle attività all'interno delle gallerie;

- Area adibita al mercato estivo di Bibione, prospiciente Via Orsa Maggiore;
- Aree limitrofe alla Piazza Keplero e alla Piazza Orione, adibite al mercato settimanale.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA SECONDA CATEGORIA:

Tutte le rimanenti strade, piazze ed altre aree pubbliche di Bibione; tutte le strade, piazze ed altre aree pubbliche insistenti all'interno dei centri abitati di Bevazzana – Cesarolo – San Giorgio e del Capoluogo.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA TERZA CATEGORIA:

Tutte le rimanenti strade, piazze ed altre aree pubbliche non comprese nelle categorie precedenti.

Art. 29

Determinazione della misura di tariffa base

1. Le misure di tariffa base da applicarsi a giorno per ogni metro quadrato o lineare, tenendo conto anche della graduazione in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, sono deliberate dalla Giunta Comunale.

2. La deliberazione tariffaria è adottata precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione ed ha applicazione nell'esercizio finanziario successivo alla sua adozione.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica tariffaria, restano in vigore le misure di tariffa dell'anno precedente.

4. La tariffa base dovrà essere moltiplicata per il Coefficiente di Valutazione Economica di cui al successivo art. 35.

Art. 30

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base deliberata dalla Giunta Comunale, con le modalità descritte al precedente art. 29.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 35 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 4,00.

Art. 31

Misura dello spazio occupato

1. Il canone è commisurato alla superficie desunta dall'atto di concessione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Ai fini del pagamento del canone, si considerano anche gli spazi funzionali all'attività svolta.
3. Qualora l'occupazione richiesta non consenta un passaggio funzionale al transito pedonale di almeno metri 2,00 di larghezza:
 - il Dirigente valuterà l'opportunità di concedere l'occupazione sulla base della situazione dei luoghi, che dovrà essere certificata dal Corpo di Polizia Locale tenendo conto:
 - a) delle esigenze della circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
 - b) dell'esistenza di un percorso pedonale alternativo (es. marciapiede pubblico), adiacente all'area occupata, di almeno metri 2,00 di larghezza;
 - c) dell'eventuale momentanea assenza di utilità di transito pedonale per la mancanza di continuità del percorso oltre l'occupazione in esame;
 - la concessione dovrà avere sempre carattere temporaneo ed essere revocabile in qualsiasi momento, per mutate esigenze del traffico circolatorio dei luoghi.
4. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1.000 Mq.), sono calcolate in ragione del dieci per cento.

Art. 32

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere:

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con qualsiasi manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi sono previsti criteri particolari, disciplinati dal successivo articolo 37.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni, transenne ed altri mezzi pubblicitari, realizzate sulla base di contratti di appalto, il canone dovuto è stabilito nel contratto stesso.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere:

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio:

1. Nelle aree che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno vincolate a parcheggio con atto deliberativo, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata in mq 10, corrispondente al singolo posto auto. Contestualmente all'istituzione delle stesse verranno determinati, nel medesimo atto, i criteri di determinazione del canone.

2. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

3. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, il medesimo atto deliberativo indicherà i criteri di assoggettamento al canone.

3) Occupazioni nei mercati settimanali:

Per i mercati settimanali, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione o concessione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Occupazioni di attività commerciali in forma itinerante:

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia:

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 33
Aree private soggette a servitù di pubblico passaggio

A) DISCIPLINA

- 1) Le occupazioni realizzate su aree private, sulle quali sia stata costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, sono soggette al pagamento del canone ed alla disciplina prevista per gli spazi e le aree pubbliche dal presente Regolamento, fatta salva la possibilità di affrancamento di cui al successivo punto B).
- 2) La servitù di pubblico passaggio può essere revocata previo atto notarile con spese a carico del privato, qualora gli interventi edilizi realizzati all'epoca della costituzione della servitù stessa, risultino regolarmente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio, con la sola eccezione della distanza dalla strada e/o dai confini. In tale ipotesi dovrà essere acquisita dal Comando di Polizia Locale attestazione della sussistenza di percorsi alternativi di passaggio pubblico pedonale, in aree limitrofe all'area in oggetto. Dovrà altresì essere comunque corrisposto il canone stabilito con le modalità previste dai successivi punti relativamente all'affrancamento del canone stesso.

B) FACOLTA' DI AFFRANCAMENTO DAL CANONE

1. Oggetto

L'affrancamento consiste nel pagamento anticipato "una tantum" del canone di occupazione dovuto per l'utilizzo, esclusivo ed a tempo indeterminato, di un'area di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

2. Soggetti interessati

L'affrancamento dal canone può essere richiesto dai titolari del diritto di proprietà delle aree sulle quali risulti legalmente costituita una servitù di pubblico passaggio.

3. Requisiti previsti

La richiesta di affrancamento potrà essere inoltrata per quelle aree per le quali risulti già versata al Comune la Tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico e/o il Canone di occupazione temporanea di suolo pubblico, per **almeno 10 annualità progressive**, annualità intese anche come periodi di esercizio dell'attività stagionale.

4. Procedimento per il nulla osta all'affrancamento del canone

I soggetti interessati all'affrancamento dovranno presentare apposita richiesta indirizzata all'Amministrazione Comunale, redatta in carta legale, che dovrà contenere:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'individuazione precisa dell'area, eventualmente corredata da disegni, grafici o fotografie, con l'indicazione delle esatte misure espresse in metri quadrati o lineari;
- c) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad eventuali spese di sopralluogo che si ritenesse opportuno richiedere, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta;
- d) la firma del richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- la copia dell'atto di asservimento dell'area privata al pubblico passaggio;
- la copia dei bollettini di versamento, effettuati a favore del Comune a titolo di T.O.S.A.P. e/o C.O.S.A.P., nelle dieci annualità precedenti l'anno di presentazione della domanda.

Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda e verificata la completezza e la regolarità della stessa, procederà ad acquisire i pareri favorevoli dei Responsabili dei seguenti Servizi:

- **Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica:** per quanto attiene l'esatta metratura dell'area da affrancare;
- **Comando di Polizia Locale:** per quanto attiene l'esistenza di percorsi alternativi di passaggio pubblico pedonale, in aree limitrofe all'area in oggetto.

5. Criteri di determinazione del canone

Acquisiti i pareri di cui al comma precedente, il Dirigente del Settore Economico Finanziario procederà alla predisposizione di una specifica "Nota di Determinazione analitica del canone", tenendo conto delle tariffe in vigore per le occupazioni permanenti, applicate per ogni metro quadrato di superficie dell'area asservita a pubblico passaggio, nel rispetto della classificazione delle strade di cui ai precedenti articoli 28 e 29, e della Tabella dei Coefficienti di Valutazione Economica di cui al successivo articolo 35; la tariffa così determinata dovrà essere moltiplicata per **l'indice fisso di 7,50**.

6. Modalità e termini di pagamento

Il pagamento del canone dovuto dovrà essere effettuato in via anticipata, in unica soluzione, tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

7. Utilizzo dell'area affrancata

Ad affrancamento avvenuto l'area potrà essere utilizzata a tempo indeterminato per le attività esercitate dai proprietari o dai locatari, senza l'obbligo di richiederne, di volta in volta, specifica concessione all'Amministrazione Comunale.

Nel caso di passaggio di proprietà dell'area stessa o di affitto o cessione dell'azienda a terzi, il beneficio dell'affrancamento si ritiene esteso ai nuovi proprietari o gestori.

8. Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'utilizzo esclusivo dell'area disciplinato dal precedente comma 7, nel caso di sopravvenute ed improrogabili esigenze di pubblico passaggio, tenuto conto che l'affrancamento del canone non annulla il vincolo di assoggettamento dell'area privata a servitù di pubblico passaggio, costituito sull'area con specifica convenzione; nel tale caso, nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale in relazione alle somme già riscosse a titolo di affrancamento.

ART. 34 Agevolazioni

1. Spettacoli viaggianti

1. Per le occupazioni realizzate dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante, la superficie risultante dalla concessione è calcolata, ai fini della determinazione del canone, in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.

2. Le agevolazioni di cui al punto 1 non sono estendibili:

- alle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone;
- ai chioschi e banchi dolciumi.

Le relative superfici verranno computate per intero.

2. Area Luna Park di Bibione

Per le occupazioni autorizzate nell'area del Luna Park di Bibione, al fine di incentivare la permanenza delle ditte all'interno dello stesso oltre il periodo obbligatorio, il canone sarà applicato con riferimento ad un periodo di permanenza convenzionale fissato in **giorni 85**, indipendentemente dal periodo di effettiva occupazione.

3. Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la superficie eccedente i 300 metri quadrati sarà computata, ai fini della determinazione del canone, in ragione del 10 per cento.

ART. 35**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ
ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI**

	Tipologia di occupazione	Coefficiente di V.E.
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	1,00
2	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti al suolo	0,30
3	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi	0,50
4	Occupazioni realizzate da esercizi di vendita al dettaglio	0,50
5	Occupazioni realizzate per l'attività di noleggio cicli	1,00
6	Occupazioni realizzate per l'attività delle sale giochi	1,00
7	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli giornalieri precari su aree adibite a mercato	0,90
8	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti in occasione di manifestazioni, fiere, sagre, festività religiose	3,00
9	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti assegnatari dei posti fissi al mercato annuale del Capoluogo	0,50
10	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti assegnatari dei posti fissi al mercato stagionale invernale di Bibione	0,25
11	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti assegnatari dei posti fissi al mercato estivo di Bibione	1,10
12	Occupazioni realizzate dalle ditte dello spettacolo viaggiante	0,65
13	Occupazioni realizzate dalle attrazioni nella zona attrezzata per il Luna Park denominata "30 ettari"	0,65
14	Occupazioni realizzate da chioschi e banchi dolciumi nella zona attrezzata per il Luna Park denominata "30 ettari"	0,70
15	Occupazioni realizzate da veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone nella zona attrezzata per il Luna Park denominata "30 ettari"	0,25
16	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,40
17	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20

Art. 36
Criteria ordinari di determinazione del canone
Tabella delle tariffe applicabili

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 29 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 35. L'importo così ottenuto moltiplicato per 365 giorni, deve essere ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 29 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 35. L'importo così ottenuto, deve essere moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione.

3. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 37
Criteria particolari di determinazione del canone:
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 488/1999, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la misura complessiva del canone annuo è determinata forfetariamente come segue:

- Euro 0,77468 per numero utenze presenti nel territorio.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Gli importi di cui al comma 1. sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.

Art. 38
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, relativamente alla prima annualità, il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; per le annualità successive il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in ogni caso prima del rilascio dell'atto di autorizzazione, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune.

3. Per le tipologie di occupazione sotto elencate è ammesso il pagamento rateale del canone dovuto, in rate di eguale importo e senza interessi, con le modalità ed entro le scadenze di seguito disciplinate:

• **Attività mercatali:**

- Mercato annuale del Capoluogo: versamento in unica soluzione entro il 28 Febbraio di ogni anno; per importi superiori a € 500,00 versamento in due rate: prima rata entro il 28 Febbraio, seconda rata entro il 31 Luglio;
- Mercato invernale di Bibione: versamento in unica soluzione entro il 28 Febbraio di ogni anno; per importi superiori a € 500,00 versamento in due rate: prima rata entro il 28 Febbraio, seconda rata entro il 30 Settembre;
- Mercato estivo di Bibione: versamento in unica soluzione entro il 15 Maggio di ogni anno; per importi superiori a € 500,00 ed inferiori a € 1.000,00 versamento in due rate: prima rata entro il 15 Maggio e seconda rata entro il 31 Luglio; per importi eguali o superiori a € 1.000,00 versamento in tre rate: prima rata entro il 15 Maggio, seconda rata entro il 31 Luglio, terza rata entro il 30 Settembre; nei casi di subentro nell'attività il soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che risulta titolare del posteggio alla data del 15 Maggio.

• **Ditte concessionarie presso il Luna Park di Bibione:**

- versamento in unica soluzione entro il 30 Giugno di ogni anno; per importi superiori a € 500,00 e inferiori a € 1.000,00 versamento in due rate: prima rata entro il 30 Giugno e seconda rata entro il 31 Luglio; per importi eguali o superiori a € 1.000,00 versamento in tre rate: prima rata entro il 30 Giugno, seconda rata entro 31 Luglio, terza rata entro il 30 Settembre.

• **Attività stagionali:**

- versamento in unica soluzione prima dell'inizio dell'occupazione; per importi superiori a € 500,00 e inferiori a € 1.000,00 versamento in due rate: prima rata entro la data di inizio dell'occupazione e seconda rata entro il 31 Luglio; per importi eguali o superiori a € 1.000,00 versamento in tre rate: prima rata entro la data di inizio dell'occupazione, seconda rata entro il 31 Luglio, terza rata entro il 30 Settembre.

• **Attività edilizia:**

- versamento in unica soluzione prima dell'inizio dell'occupazione; per importi superiori a € 500,00 versamento in due rate: prima rata entro la data di inizio dell'occupazione e seconda rata entro la data di fine occupazione.

4. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 39.

5. Il canone non è dovuto qualora l'importo sia inferiore a Euro 20,00 per le occupazioni permanenti. Il canone non è dovuto qualora l'importo sia inferiore a Euro 10,00 per le occupazioni temporanee, con esclusione

delle attività mercatali non assegnatarie di posteggio fisso, per le quali il canone non potrà essere inferiore a Euro 10,00 per ogni giorno di occupazione.

6. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di Euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

Art. 39

Penalità e sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 50 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto.

2. Per il ritardato versamento del canone o delle singole rate si applica una penalità di importo pari:

- al 2,50 per cento del canone o delle singole rate di canone versate in ritardo, qualora il versamento sia avvenuto dal terzo al trentesimo giorno successivo alla scadenza stabilita nell'atto di concessione;
- al 20 per cento del canone o delle singole rate di canone versate in ritardo, qualora il versamento sia avvenuto oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza stabilita nell'atto di concessione.

3. Oltre alle penalità innanzi previste, per le occupazioni abusive si applica, per il pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad € 250,00.

4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, diverse dalle occupazioni abusive richiamate al precedente comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come disciplinato dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di recidiva nello stesso anno solare il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è previsto in € 250,00.

Art. 40

Diffida ad adempiere

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile: cinque anni per le occupazioni permanenti e dieci anni per le occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nell'atto di Concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 41
Riscossione coattiva

1. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 del precedente articolo 40, si procederà alla riscossione coattiva del canone, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, mediante la procedura prevista dal D.Lgs. n. 46/1999, dal D.Lgs. n. 112/1999 e dal Regolamento di attuazione approvato con D.M. Finanze n. 321/1999.

Art. 42
Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute. L'istanza dovrà contenere: le generalità complete del titolare del provvedimento, gli estremi del provvedimento medesimo e le motivazioni della richiesta; dovrà inoltre essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

2. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di cinque anni dal pagamento. Si prescrive invece in dieci anni il diritto al rimborso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

3. Il Comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del codice civile. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuto a seguito revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

5. Non verranno eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 20,00.

Art. 43
Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, di norma, è effettuata dal Comune di San Michele al Tagliamento in economia diretta. Qualora ne sia riscontrato il vantaggio economico-organizzativo, è facoltà del Comune affidare la gestione del servizio medesimo ad una ditta esterna, da individuarsi con apposita procedura di gara.

Art. 44
Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Economico Finanziario provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone di occupazione suolo pubblico, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del Dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 45
Contenzioso

1. Le controversie aventi ad oggetto il canone di occupazione suolo pubblico sono di competenza del giudice ordinario.

Art. 46
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento diventa efficace ad esecutività della delibera di approvazione.